

Circolare del Mit indirizzata anche ad Anas, Fs e Rfi per le procedure pendenti al 23 febbraio 2020

Gare, prolungate le scadenze

Emergenza Covid-19: concessa sospensione fino al 15 aprile

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

I termini delle gare d'appalto possono essere sospese di 52 giorni, ma la stazione appaltante può anche mantenere i termini originari senza sospenderli; deve però assicurare massima celerità quando finirà la sospensione a causa dell'emergenza Covid-19. È quanto ha precisato la circolare del 23 marzo 2020 del ministro alle infrastrutture Paola De Micheli e indirizzata ai dipartimenti del dicastero, a Anas, Fs e Rfi e relativa all'applicazione dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020 (Cura Italia) alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La norma presa in considerazione dal ministero è il comma. 1 dell'articolo 103 il quale dispone la sospensione dal 23 febbraio al 15 aprile dei termini «ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data» e stabilisce che l'amministrazione adotti «ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati».

Il ministero in primo luogo ha chiarito che la norma (con il relativo effetto sospensivo) si applica a «tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50.»; anzi, aggiunge che le procedure di gara «rappresentano la sede materiale tipica di applicabilità della suddetta disposizione, in quanto in esse la fase di formazione del vincolo contrattuale è retta da regole di diritto pubblico e si sviluppa in una sequenza procedimentale che culmina nell'adozione di un provvedimento di aggiudicazione e nella successiva stipulazione di un contratto». Il ministero ha fatto anche una esegesi della ratio della disposizione, tesa da una parte a «assicurare la massima partecipazione dei soggetti in-

teressati nonostante la situazione emergenziale in atto», e dall'altra parte a «evitare che la pubblica amministrazione, nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo».

Dal punto di vista operativo sono coinvolti tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis (presentazione delle offerte, sopralluoghi, soccorso istruttorio) che, «se già pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni» (periodo 23 febbraio-15 aprile 2020).

Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere. Però, trattandosi di norma a favore della stazione appaltante «nulla vieta che quest'ultima possa comunque validamente porre in essere l'attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione». Il ministero ha sottolineato, inoltre, l'esigenza di garantire, in base a quanto disposto dalla norma, anche la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, «esigenza ineludibile per l'intero settore dei contratti pubblici, a prescindere dall'emergenza determinata dalla diffusione del virus Covid-19».

Di qui l'invito a porre in essere entro il termine di sospensione, «tutte le iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo necessarie affinché possa pervenirsi, una volta cessato detto periodo, ad una rapida conclusione delle procedure in atto». La circolare chiude con l'ulteriore invito a rispettare comunque i «termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò, al pari delle altre iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo, sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19».

—© Riproduzione riservata—

